

della disposizione del Regio decreto 20 settembre 1914, n. 1027, da convertirsi in legge, perchè questo consente, fino a tutto il 19 marzo prossimo venturo, di nominare sottotenenti di complemento i caporali idonei a sergente che posseggano i voluti requisiti e che abbiano già compiuto il servizio al quale erano tenuti, condizione che non si verifica per i militari di 2ª categoria di cui si parla, perchè, giusta quanto si è spiegato, si trovano tutt'ora a compiere tale servizio, sia pure nella misura maggiore stabilita dalle recenti disposizioni eccezionali.

« Nè, allo stato delle cose, sarebbe possibile adottare al riguardo uno speciale provvedimento dal quale, come è ovvio, non potrebbero poi essere esclusi i militari di 1ª categoria che stanno compiendo la ferma e si trovano, quindi, in una posizione conforme a quella dei militari di 2ª categoria di cui trattasi.

« Del resto, giova far presente come il Ministero allo scopo di dar modo anche ai militari di 2ª categoria di raggiungere il grado di sottotenente di complemento, senza aggravarne il servizio come militari di truppa, cui sono tenuti dalla normale disposizione della legge, consentì la loro ammissione nei corsi accelerati allievi ufficiali di complemento iniziati dal 1º ottobre 1914 ed il 1º gennaio 1915, che hanno la durata di sei mesi soltanto, e molti furono i volenterosi che si valsero di questa facilitazione.

« Il ministro
« ZUPELLI ».

Cassin. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere la ragione del ritardo a riparare la strada nazionale di Valle Roja a seguito della caduta di un ponte e della distruzione di un lungo tratto di strada avvenuta da circa due mesi, nonostante le vive sollecitazioni fatte per la pronta sistemazione della viabilità, che oggi si effettua in svolti pericolosi entro il greto del fiume Roja, fra inconvenienti gravissimi, i quali danneggiano il transito interno di quella zona di frontiera a forte traffico ».

RISPOSTA. — « Il Ministero, appena ebbe notizia dei danni prodotti dalle piene del fiume Roja del 30-31 ottobre scorso anno e della conseguente interruzione delle comunicazioni in due tratti della strada nazionale n. 24, invitò subito l'Ufficio del Genio civile di Porto Maurizio a provvedere

alla riattivazione del transito mediante passaggi provvisori, il che venne effettuato con lavori previsti in tre perizie del 7 e 26 novembre e 4 dicembre p. p.

« Frattanto furono intrapresi dall'Ufficio del Genio civile gli studi per il progetto relativo alla sistemazione definitiva di quella parte di strada danneggiata; studi però che non potettero essere condotti a compimento con la dovuta sollecitudine, giacchè per le condizioni del fiume Roja, le cui acque invadevano la strada, non fu possibile eseguire i necessari rilievi.

« Ora da informazioni di recente pervenute risulta che essendosi compiuti i rilievi, il detto progetto potrà essere presentato nel prossimo marzo.

« Per quanto riguarda il ponte, in parte crollato, l'Amministrazione ferroviaria ha già sino dal 10 gennaio u. s. provveduto sollecitamente a ripristinare il regolare esercizio mediante la costruzione di un ponte provvisorio in deviazione e sta ora compilando il progetto per la ricostruzione del ponte definitivo.

« Il sottosegretario di Stato
« VISOCCHI ».

Cavagnari. — *Ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — « Per sapere se trattandosi di un primo esperimento della nuova legge elettorale politica, non credano opportuno un qualche temperamento per venire in soccorso di coloro che eventualmente siano caduti in contravvenzione al disposto dell'articolo 118 citata legge ».

RISPOSTA. — « Il temperamento che l'onorevole interrogante mostra di desiderare a favore di coloro che siano incorsi nella infrazione di cui all'articolo 118 della legge elettorale politica (testo unico approvato con Regio decreto 26 giugno 1913, n. 821) — omissione della iscrizione o della cancellazione del nome di un elettore nelle liste e negli elenchi, da parte di chi ha, per legge, l'obbligo relativo — non può evidentemente consistere in un provvedimento legislativo, ma deve trattarsi di un temperamento d'indole transitoria.

« Di ciò è senza dubbio convinto lo stesso interrogante, il quale indicherebbe come circostanza giustificativa del desiderato temperamento, l'esser i ora verificato « il primo esperimento della nuova legge elettorale politica ».

« E non essendo possibile alcun temperamento relativo all'azione della giustizia, perchè, avvenute le infrazioni di cui nel